



R CITTÀ DI
RACCONIGI

**CAPITOLATO TECNICO
SUPPORTO EDUCATIVO NELLA GESTIONE
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
PER UN PERIODO DI 36 MESI
DAL 01/09/2021 AL 31/08/2024**

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di supporto educativo nella gestione del Centro di Aggregazione Giovanile con sede in Via Divisione Alpina Cuneense n. 20.

Il numero di ore settimanali presunto è pari a 12 per n. 48 settimane all'anno.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso del titolo di studio di Educatore Professionale (laurea triennale in Scienze dell'Educazione o equipollente).

Il Centro di Aggregazione Giovanile rappresenta un luogo di socializzazione per i giovani a carattere ricreativo, educativo, formativo, interculturale, presso il quale dovranno essere intercettati i bisogni degli adolescenti, attuando una permanente rilevazione delle dinamiche giovanili, al fine di prevenire il disagio e sviluppare la coesione sociale.

Il Centro di Aggregazione Giovanile si propone come offerta per il tempo libero di ragazzi e ragazze, come luogo in cui i giovani possono diventare protagonisti positivi del loro tempo e promotori di nuove iniziative.

E' uno spazio in cui i giovani possono diventare protagonisti visibili della comunità locale, proponendo i loro punti di vista, proposte, per migliorare la qualità di vita e il confronto con adulti e istituzioni del territorio.

I destinatari sono i giovani di età compresa tra i 13 e i 20 anni.

Art. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di **mesi 36 con decorrenza dal 01/09/2021 ovvero dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di affidamento.**

Il Comune di Racconigi si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, alla scadenza del sopra indicato periodo di trentasei mesi, alle medesime condizioni dell'affidamento originario, per una durata pari a ulteriori ventiquattro mesi dal 01.09.2024 al 31.08.2026.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo massimo presunto dell'appalto, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari a **€ 40.890,00** (quarantaottocentonovanta/00) di cui **€ 0,00** (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Il Comune di Racconigi si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento, alla scadenza del sopra indicato periodo di trentasei mesi, per una durata pari a ulteriori ventiquattro mesi, alle medesime condizioni dell'affidamento originario, per un importo massimo presunto al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, non superiore a **€ 27.260,00** (euro ventisettemiladuecentosessanta/00) di cui **€ 0,00** (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il **valore massimo stimato dell'appalto**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge – comprensivo della sopra indicata opzione dell'eventuale rinnovo dell'affidamento - è pari a **€ 68.150,00** (euro sessantottocentocinquanta/00) di cui **€ 0,00** (euro zero/00) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

Art. 4 - Corrispettivo, fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari, termini pagamenti.

Il corrispettivo del servizio viene stabilito come segue: a corpo, posticipato mensilmente.

La liquidazione delle fatture elettroniche, decurtate delle eventuali note di accredito, previa verifica della regolarità del servizio e della regolarità contributiva (DURC).

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati contestati gravi o significativi addebiti all'operatore economico. Tali addebiti saranno comunicati all'appaltatore. In tale caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Comune, esperito il contraddittorio con l'affidatario del servizio.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, riguardo al termine di pagamento, il Comune si avvale della facoltà prevista dal D. Lgs. 9.10.2002, n. 231 all'art. 4, comma 4, in

attuazione della direttiva 2000/35/CE e pertanto le fatture saranno pagate entro sessanta giorni dalla presentazione delle medesime.

Le fatture elettroniche dovranno riportare i seguenti dati:

- l'importo a corpo mensile per le prestazioni ordinarie e continuative richieste di supporto educativo nella gestione del Centro di Aggregazione Giovanile, come da preventivo, opportunamente proporzionata (1/12) al periodo di competenza della fattura stessa e come da suddivisione contabile concordata con l'ufficio ai fini delle esigenze dell'Ente, per il supporto educativo;
- il CIG;
- l'applicazione del regime IVA "split payment" così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge numero 190/2014) e dall'articolo 17 ter del d.p.r. 633/1972 aggiornato con dopo l'entrata in vigore del DL 50/2017.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzioni d'Ufficio, e le eventuali penalità applicate per inadempienza dell'appaltatore.

I pagamenti all'affidatario potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità previste dalla L. 136/10 e s.m.i., in base alla quale lo stesso dovrà assumere tutti gli obblighi previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell'eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopraccitato codice IBAN ed il CIG assegnato al servizio.

Art. 5 – Servizi aggiuntivi

Qualora il Comune abbia esigenze di interventi straordinari non inclusi nel capitolato d'oneri, verrà richiesto alla ditta apposito preventivo, nei limiti consentiti dal codice dei contratti, con prezzo rapportato all'importo stabilito nell'appalto .

Art. 6 - Cauzione definitiva

L'appaltatore dovrà prestare idonea cauzione definitiva nell'importo, forme e modalità prescritte dall'art. 103 del Dec. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato e dal successivo contratto. La cauzione definitiva può essere costituita sotto forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'appaltatore dovrà integrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'affidatario prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto.

Il Comune potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Art. 7 – Gestione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con proprio personale, che collaborerà con il personale del Comune.

Art. 8 – Vigilanza sul servizio

La vigilanza sul servizio è attribuita al Responsabile dell'Area Servizi Socio – Assistenziali, Scolastici, Culturali, mentre il referente operativo è l'educatore che presta servizio presso il Centro di Aggregazione Giovanile.

Art. 9 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali. L'I.V.A., nella misura di legge, rimane a carico del Comune.

Tutte le spese per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio sono a carico dell'appaltatore.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore i pagamenti di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto, dovute per legge.

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata autenticata. L'importo presunto massimo delle spese contrattuali è pari a € 650,00.

Art. 10 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Racconigi.

Art. 11 – Personale addetto al servizio – rispetto del Codice di Comportamento del Comune di Racconigi

L'appaltatore dovrà espletare il servizio previsto dal presente capitolato mediante l'impiego di opportuno personale, in possesso del titolo di studio di Educatore Professionale (laurea triennale in Scienze dell'Educazione o equipollente).

Il comportamento del personale impiegato per il servizio dovrà essere analogo a quello tenuto dai dipendenti dell'Ente, con particolare riguardo all'osservanza del segreto d'ufficio per quelle informazioni o notizie di cui dovesse venire occasionalmente a conoscenza durante l'espletamento dello stesso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Racconigi, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 4.2.2014, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, l'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – s'intendono noti essendo pubblicati sul sito web del Comune.

Art. 12 – Assicurazioni sociali e adempimenti del contratto collettivo di lavoro

L'appaltatore sarà responsabile dell'osservanza scrupolosa delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia di assicurazioni previdenziali, mutualistiche e infortunistiche, per tutto il personale assunto al fine dell'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'appalto, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito.

L'appaltatore dovrà, inoltre, applicare scrupolosamente le predisposizioni relative al contratto di lavoro per la categoria per quanto attiene al trattamento economico, riposo settimanale, ferie e altri diritti dei lavoratori dipendenti.

L'appaltatore sarà tenuto a:

- rispettare, nei confronti dei lavoratori, i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

assorbire prioritariamente nel periodo organico il personale già operante alle dipendenze dell'attuale gestore del servizio, come previsto dall'articolo 50 del d. lgs. n. 50/2016

Art. 13 – Infortuni e danni

L'appaltatore è responsabile dei danni alle persone e alle cose arrecati direttamente, o per causa del proprio personale, a terzi e a lui fanno carico gli oneri di risarcimento dei danni arrecati, senza diritto di rivalsa verso il Comune.

L'appaltatore è obbligato, a maggior garanzia, a presentare all'inizio del servizio polizza assicurativa adeguata.

Art. 14 – Obblighi e compiti dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà collaborare, con il proprio personale, nello svolgimento delle attività di seguito specificate:

- a) attivazione di processi di ascolto e monitoraggio dei bisogni e delle istanze dei giovani frequentanti il Centro di Aggregazione Giovanile;
- b) coadiuvare i ragazzi nella sperimentazione e realizzazione di varie attività di tipo espressivo, ricreativo, culturale e informativo, scelte e proposte dai ragazzi in base alle loro necessità;
- c) collaborare con i ragazzi nell'organizzazione di feste, manifestazioni, tornei, concerti e corsi;
- d) proporre momenti di socializzazione attraverso la visione di film, partite, ecc.;

Il ruolo del supporto educativo non è quello di organizzare attività ma di stimolare e aiutare i ragazzi a concretizzare le loro proposte, sostenendo e facilitando la capacità dei ragazzi nel diventare protagonisti responsabili del loro tempo in un'ottica di autonomia e autogestione.

Art. 15 - Orario di espletamento del servizio

Il servizio di supporto educativo si svolgerà per n. 12 ore settimanali per n. 48 settimane all'anno.

Art. 16 - Penalità

Mancando i suoi obblighi o inadempiendoli, l'appaltatore sarà soggetto a penalità per ogni infrazione, di importo variabile tra 25,00 Euro a 250,00 Euro a discrezione del Responsabile del Servizio, seconda della "gravità" dell'inadempienza commessa:

- avvio del servizio oltre la data stabilita (per ogni giorno di ritardo);
- trascuratezza nell'esecuzione del servizio;

- comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente, non conforme alle regole di correttezza professionale);
- mancata esecuzione di uno o più servizi previsti;

L'applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Il Comune, inoltre, si riserva il diritto di sostituirsi all'appaltatore per rimediare con proprio personale alle inadempienze accertate e di addivenire, in caso di gravi negligenze o di persistenti inosservanze degli obblighi contrattuali, anche alla risoluzione del contratto di appalto, con rimborso dei danni e delle spese derivanti al Comune.

Le inadempienze oggetto dell'applicazione della penalità saranno notificate all'appaltatore con lettera raccomandata oppure notificata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.

La ditta potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dalla ditta. Nel caso di recidiva le penalità verranno dapprima raddoppiate e poi triplicate. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando la relativa maggiore spesa all'appaltatore. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dall'appaltatore risultino superiori.

Art. 17 - Controversie

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Cuneo.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati dalla ditta anche a seguito di diffida;
- sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio anche parziale;
- cessione della gestione del servizio;
- impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- mancato rispetto dei contratti di lavoro;
- frode;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa del servizio;
- importo complessivo delle penali superiore al 10% dell'importo di contratto;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto l'esecuzione del servizio potrà essere effettuata con risorse proprie dell'Ente o ricorrendo ad altra ditta. I costi risulteranno a totale carico dell'appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione definitiva.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto

dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Art. 19 - Facoltà di recesso

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo nei modi stabiliti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/18.04.2016

Art. 20 - Esecuzione in danno

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al servizio in oggetto, oltre all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dall'appaltatore stesso.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'appaltatore quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, il quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza. In particolare l'appaltatore si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza nell'espletamento del servizio, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del servizio stesso, ed a designare il responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 21 - Stipula del contratto

Per quanto non già previsto si rinvia all'art. 32 del Dec. Lgs. 50/2016.

Trattandosi di procedura negoziata di importo non superiore a 75.000 euro, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata registrata.

RACCONIGI, 04.06.2021

LA P.O. RESPONSABILE delegata
dell'Area Servizi Socio-Assistenziali - Scolastici
(Luciana Fossati)
F.to in originale